

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta dell'11 novembre 2008)

Relatore di maggioranza: ADRIANA MOLLAROLI

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

sulla proposta di legge n. 264

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 25 settembre 2008

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO
PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO

Nuova titolazione

“RIORDINO DEL CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Composizione del Consiglio generale e del Comitato direttivo)

1. Ai fini della razionalizzazione e della riduzione dei costi, nonché al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta, gli organi del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino di cui alla legge regionale 7 marzo 1984, n. 7 (Riordino del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino) sono costituiti in base ai seguenti criteri:

Testo modificato dalla Commissione**Art. 01**
(Oggetto)

1. La presente legge riordina il Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino che assume la denominazione di "Consorzio di sviluppo industriale delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino".

Art. 02
(Partecipanti)

1. Fanno parte del Consorzio:

- a) la Provincia di Ascoli Piceno;
- b) i Comuni di Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli e Venarotta;
- c) la Comunità montana costituita nell'Ambito 7 dell'allegato A alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
- d) la Comunità montana costituita nell'Ambito 8 dell'Allegato A alla l.r. 18/2008;
- e) la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ascoli Piceno.

2. L'adesione di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 e il loro recesso sono disciplinati dallo statuto del Consorzio.

Art. 1

(Composizione del Consiglio generale e del Comitato direttivo)

1. Ai fini della razionalizzazione e della riduzione dei costi, nonché al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta, gli organi del Consorzio ~~per la industrializzazione di sviluppo industriale~~ delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino ~~di cui alla legge regionale 7 marzo 1984, n. 7 (Riordino del Consorzio per la industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)~~ sono costituiti in base ai seguenti criteri:

- a) il Consiglio generale è composto dai rappresentanti degli enti consorziati in ragione di:
- 1) un rappresentante per ogni Comune con popolazione fino a cinquemila abitanti;
 - 2) tre rappresentanti per ogni Comune con popolazione fino a ventimila abitanti;
 - 3) cinque rappresentanti per ogni Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e per la Provincia interessata;
 - 4) un rappresentante per ciascuno degli altri enti;
- b) il Comitato direttivo è composto da cinque membri, compresi il presidente e il vicepresidente.

Art. 2*(Norme transitorie e finali)*

1. Alla scadenza del Consiglio generale in carica, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario che esercita le attribuzioni degli organi del Consorzio fino alla loro ricostituzione ai sensi dei commi successivi.

2. Il commissario provvede ad adottare, entro quattro mesi dalla nomina, le modifiche statutarie, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1, nonché il piano industriale, previo parere degli enti consorziati e delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale, che li approva entro i successivi trenta giorni.

4. Il commissario provvede alla ricostituzione degli organi del Consorzio in base alle nuove disposizioni, entro centoventi giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie da parte della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata al compimento degli atti necessari alla dismissione della partecipazione regionale al Consorzio.

Art. 3*(Abrogazioni)*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 7/1984:

- a) la lettera f) del primo comma dell'articolo 2;

- a) il Consiglio generale è composto dai rappresentanti degli enti consorziati in ragione di:

- 1) un rappresentante per ogni Comune con popolazione fino a ~~cinquemila~~ **diecimila** abitanti;
- 2) ~~tre~~ **due** rappresentanti per ogni Comune con popolazione fino a ventimila abitanti;
- 3) ~~cinque~~ **tre** rappresentanti per ogni Comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e per la Provincia interessata;
- 4) un rappresentante per ciascuno degli altri enti;

- b) **identica**

Art. 2*(Norme transitorie e finali)*

1. Il Consiglio generale del Consorzio adotta le modificazioni allo statuto in coerenza con quanto previsto all'articolo 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi del Consorzio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino all'adozione delle modifiche statutarie di cui al comma 1.

3. L'atto di cui al comma 1 è trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale, che lo approva entro i successivi trenta giorni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta regionale nomina un Commissario per la redazione delle modifiche statutarie e scioglie gli organi del Consorzio.

5. Il Commissario adotta le modifiche statutarie, entro novanta giorni dalla nomina e le trasmette alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione ai sensi del comma 3.

6. Il Consorzio è ricostituito sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche da parte della Giunta regionale.

7. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale).

Art. 3*(Abrogazioni)*

1. La legge regionale 7 marzo 1984, n. 7 è abrogata.

- b) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6;
b) gli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Identico